

PARERE 10 GENNAIO 2013
5/2013/I/EEL

**PARERE INTEGRATIVO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLA LISTA
DELLE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 gennaio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS)
- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel);
- la deliberazione 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas;
- la deliberazione 1 marzo 2012, 64/2012/R/gas;
- la deliberazione 5 luglio 2012, 283/2012/R/eel;
- la deliberazione 25 ottobre 2012, 439/2012/R/eel;

- la deliberazione 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas;
- il parere 28 dicembre 2012, 584/2012/I/eel (di seguito: parere 584/12/I/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 11 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41700 del 17 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione Terna 17 dicembre 2012);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 21 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43431 del 27 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione MSE 27 dicembre 2012);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità al MSE del 28 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43876 in pari data (di seguito: nota 28 dicembre 2012);
- la comunicazione del MSE del 2 gennaio 2013, prot. Autorità n. 630 del 3 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione MSE 3 gennaio 2013);
- la comunicazione di Terna del 7 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1458 del 8 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione Terna 8 gennaio 2013);
- la comunicazione del MSE del 3 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1469 del 8 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione MSE 8 gennaio 2013);
- la comunicazione del MSE del 8 gennaio 2013, prot. Autorità n. 1600 del 9 gennaio 2013 (di seguito: comunicazione MSE 9 gennaio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
 - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
 - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.
- l'art. 38bis, comma 2, del decreto-legge 83/12 prescrive che:
 - i gestori degli impianti di cui al comma 1 ne garantiscano la disponibilità per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico;
 - gli impianti di cui al comma 1 possano essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco del suddetto periodo, solo per il tempo necessario al superamento della situazione di emergenza gas;
- l'art. 38bis, comma 5, del decreto-legge 83/12 prevede che l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con decreto 23 novembre 2012, il MSE ha individuato, per l'anno termico 2012/2013, il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e le procedure atte ad identificare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze gas;
- l'art. 1, comma 1, del decreto 23 novembre 2012 fissa, per l'anno termico 2012/2013, in 18 milioni di metri cubi/giorno il contributo di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas; ciò equivale all'esigenza di garantire la disponibilità di una potenza elettrica netta, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di 4470 MW;
- l'art. 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2012 prevede che, al fine di definire la lista delle unità di produzione che possano essere utilizzate in caso di emergenza gas, Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW a presentare, entro il 3 dicembre 2012, un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di gas;
- l'art. 1, comma 3, del decreto 23 novembre 2012 qualifica il suddetto servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione delle summenzionate unità al livello di massima capacità operativa (di seguito: potenza massima) entro 48 ore dalla chiamata in esercizio e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza gas, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2013; ogni unità selezionata per la fornitura di tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
- l'art. 1, comma 7, del decreto 23 novembre 2012 prevede che Terna, entro la data del 11 dicembre 2012, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, determini una lista delle unità di produzione per cui è stata presentata l'offerta di cui al comma 2 (di seguito: lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas), ordinate secondo i seguenti criteri, da applicarsi, in caso di parità, in ordine di priorità decrescente:
 - minore corrispettivo fisso;
 - minore corrispettivo variabile;
 - possibilità di esercire l'unità senza limitazioni derivanti da prescrizioni stabilite in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA);
 - possibilità di esercire l'unità in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di AIA;
- l'art. 1, comma 8, del decreto 23 novembre 2012 prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al MSE ed all'Autorità indicando ogni elemento utile per valutare l'effettiva capacità di tali unità di fornire il servizio;
- l'art. 1, comma 9, del decreto 23 novembre 2012 prevede che la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal MSE, sentita l'Autorità, e comunicata da Terna ai titolari dei relativi impianti;

- l'art. 1, comma 10, del decreto 23 novembre 2012 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2013;
- l'art. 1, comma 11, del decreto 23 novembre 2012 prevede che l'Autorità proceda altresì alla verifica del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas e che, qualora questi sia inferiore al corrispettivo fisso, il riconoscimento dei costi sia limitato al solo costo fisso accertato;
- con il parere 584/12/I/eel, l'Autorità ha provveduto, fra l'altro, ad approvare l'Allegato A al medesimo parere, contenente una disciplina di prima attuazione delle modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013;
- la suddetta disciplina di prima attuazione prevede che (articolo 7, dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel) il corrispettivo da riconoscere alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia proporzionato ai mesi dell'anno per cui dette unità sono rese disponibili;
- la medesima disciplina di prima attuazione prevede, inoltre, che (articolo 8, dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel) Terna predisponga uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas da sottoporre all'Autorità per approvazione entro il 7 gennaio 2013;
- con nota 28 dicembre 2012, l'Autorità ha altresì richiesto al MSE chiarimenti in ordine alla normativa in materia, con specifico riferimento ai criteri per il riconoscimento dei costi variabili delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione Terna 17 dicembre 2012, Terna ha trasmesso al MSE e all'Autorità una lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas specificando che per tali unità:
 - risultano verificati i requisiti di ammissione, di cui all'art. 1, del decreto 23 novembre 2012;
 - non sussistono particolari vincoli operativi in funzione delle esigenze di sicurezza della rete di trasmissione nazionale che ne possano limitare la capacità di fornire il servizio offerto;
- con comunicazione MSE 27 dicembre 2012, il MSE ha segnalato che nella lista di Terna di cui al precedente alinea apparivano erroneamente inserite le unità di produzione UP_LIVORNO_M_1 e UP_LIVORNO_M_2, non essendo, per entrambe, evidente il rispetto del requisito di una potenza termica almeno pari ai 300 MW;
- con il parere 584/12/I/eel, l'Autorità ha espresso al MSE parere positivo sulla lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, trasmessa da Terna con comunicazione 17 dicembre 2012, così come rettificata dal MSE con la comunicazione 27 dicembre;
- con comunicazione Terna 8 gennaio 2013, Terna ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei

consumi di gas per l'anno termico 2012 (di seguito: Schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas);

- con comunicazione MSE 8 gennaio 2013, il MSE ha confermato all'Autorità che, anche con riferimento al riconoscimento dei costi variabili delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, debba applicarsi un criterio analogo a quello previsto per il riconoscimento del costo fisso: ossia che l'Autorità debba procedere al riconoscimento del minor valore fra il corrispettivo variabile e il costo variabile accertato dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 65 della deliberazione 111/06;
- con comunicazione MSE 9 gennaio 2013, il MSE ha rappresentato alla Autorità di avere proceduto ad ulteriori approfondimenti con riferimento alle unità di produzione UP_LIVORNO_M_1 e UP_LIVORNO_M_2; e che, in esito a detti approfondimenti, il MSE ha accertato che le due unità di produzione summenzionate, pur avendo presentato offerte di disponibilità per soli 100 MW elettrici anche al fine di tenere conto dei limiti di emissione previsti dalla legge, sono caratterizzate da una potenza elettrica nominale pari a 155 MW e da una potenza termica nominale pari a 400 MW;
- con la medesima comunicazione 9 dicembre 2013, il MSE ha quindi invitato l'Autorità ad esprimere il proprio parere con riferimento alla ammissione alla lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas anche delle due unità di produzione precedentemente escluse in attesa di accertamenti, nonché di tenere conto, in sede di accertamento dei costi da riconoscere a dette unità di produzione qualora ammesse, dei costi effettivamente ascrivibili alla sola potenza effettivamente offerta.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere al MSE parere favorevole sulla ammissione alla lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, trasmessa da Terna con comunicazione 17 dicembre 2012, anche delle unità di produzione UP_LIVORNO_M_1 e UP_LIVORNO_M_2, fermo restando che, in sede di accertamento dei costi da riconoscere a dette unità di produzione, si terranno in considerazione i soli costi effettivamente ascrivibili alla sola potenza effettivamente offerta;
- definire le modalità di determinazione del costo variabile da riconoscere alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas secondo un criterio analogo a quello previsto per il riconoscimento del costo fisso;
- precisare che nel determinare lo specifico corrispettivo da riconoscere alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas si farà riferimento all'intero periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013, per il quale l'unità è tenuta ad essere disponibile, coerentemente con le previsioni del decreto-legge 83/12;
- approvare lo Schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas in quanto conforme ai criteri dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel.

DELIBERA

1. di esprimere al MSE parere favorevole sulla ammissione alla lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, trasmessa da Terna con comunicazione 17 dicembre 2012, anche delle unità di produzione UP_LIVORNO_M_1 e UP_LIVORNO_M_2, fermo restando che, in sede di accertamento dei costi da riconoscere a dette unità di produzione, si terranno in considerazione i soli costi effettivamente ascrivibili alla sola potenza effettivamente offerta;
2. di sostituire il comma 4.1 dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel con il seguente:
“4.1 L'Autorità riconosce a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas il valore minimo fra:
a) il corrispettivo variabile afferente la medesima unità;
b) il costo variabile accertato dall'Autorità ai sensi dell'art. 65 della deliberazione 111/06”
3. di sostituire il comma 7.1, dell'Allegato A al parere 584/12/I/eel con il seguente:
“7.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6, l'Autorità riconosce alle unità essenziali al sistema gas uno specifico corrispettivo determinato, in proporzione ai mesi del periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013 per il quale l'unità è tenuta ad essere disponibile coerentemente con le previsioni del decreto-legge 83/12, con i medesimi criteri previsti per la determinazione dello specifico corrispettivo di cui al comma 63.13 della deliberazione 111/06.”
4. di approvare lo Schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni